

CONTRATTO REP. N.

XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI ED AUSONI – PRIVERNO (LT)

(ENTE IN LIQUIDAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UNIONE DEI COMUNI MONTANI)

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

della Centrale Olivicola di proprietà della XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI

LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni

Montani), sita in Sonnino (LT) in Località "San Bernardino" – Via dei Canneti snc.

Nell'anno 2022, addìdel mese dinella sede della XIII COMUNITA'

MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione in

Unione Comuni Montani)

L'anno duemilaventidue, il giorno (.....) del mese di _____,

presso la Sede della Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, avanti a

me, _____, Segretario Comunitario, autorizzato a rogare

gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi

dell'art 97 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, sono

personalmente comparsi:

TRA

La XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione

e trasformazione in Unione Comuni Montani) CF e P.IVA 80004930592

rappresentato dall'Arch. Daniele Misnoli, il quale interviene nel presente atto nella

sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico della XIII Comunità Montana,

legittimato dal decreto commissariale n. 05 del 13/04/2021 giusta proroga con

decreto commissariale n. 02 del 22/03/2022 disciplinante la materia dell'esercizio di

funzioni in caso di impedimento, assenza, incompatibilità, domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art 107 T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della XIII Comunità Montana Monti Lepini – Ausoni3., C.F. 80004930592

E

e Il/la Sig. / Sig.ra Nato/a a (..) il .../.../....., in possesso del C.F.:....., nella dichiarata qualifica di legale rappresentante della DITTA con sede in, - (..), Partita IVA e codice fiscale n....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di in data .../.../....., REA n. che di seguito verrà denominata per brevità "Ditta Affidataria" con la rinuncia consensuale, all'assistenza di testimoni.

Le parti premettono che:

con determinazione n del si disponeva di attivare le procedure di selezione aperta per l'affidamento, nella forma della locazione commerciale, a scopo specifico, della Centrale Olivicola di proprietà della XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani), sita in Sonnino (LT) in Località "San Bernardino" – Via dei Canneti snc;

con determinazione n..... delsi provvedeva a disporre, in esito ai risultati dell'asta pubblica, come supportata dalle valutazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., l'aggiudicazione della locazione in parola a favore di come sopra identificata a far tempo dalla data di effettiva stipula del contratto di locazione contro il canone annuale pari a €. (cifre e

lettere)

la gestione della struttura sarà attivata pertanto dalla data odierna e che quindi il
canone di locazione annuale ordinariamente stabilito in €

ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della locazione

La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani), come sopra rappresentata concede in locazione, alla Dittacon sede in, che in persona del suo titolare, come sopra identificato, accetta, l'immobile, Centrale Olivicola di proprietà dell'Ente, ubicato in Sonnino (LT) in Località "San Bernardino" – Via dei Canneti snc., avente una superficie di mq 1.154,47 comprensiva dei macchinari necessari alla produzione dell'olio, distinta in due sale all'interno del capannone principale e l'utilizzo dei servizi igienici ivi presenti; dello spazio coperto di stoccaggio aderente al fabbricato e l'utilizzo degli uffici con spogliatoi e servizi igienici antistante l'ingresso al fabbricato; del piazzale d'ingresso dove è situata la pesa; riferimenti catastali: foglio 14 particelle 2088, 2089, 2092, meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale. L'immobile è dotato di allacciamenti per acqua, energia elettrica e fognatura.

Art. 2 - Durata

La locazione avrà la durata di anni 6 + 6, e quindi sino al, con inizio a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto.

Si conviene che il conduttore possa recedere dal contratto dandone comunicazione almeno 6 mesi prima con invio di raccomandata A. R ..

Per quant'altro qui non stabilito espressamente circa la durata della locazione e del

recesso del locatario si applicano le norme vigenti in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Il locatore ha facoltà di recedere anticipatamente in qualsiasi momento per inadempienza contrattuale del locatario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 3 – Canone di locazione

Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €,00 oltre ad I.V.A.se dovuta, da pagarsi in rate semestrali anticipate mediante versamento presso la Tesoreria Comunitaria, con rilascio da parte della Comunità Montana di relativa quietanza. Il canone di locazione è così suddiviso:

1. Per un importo massimo pari a €uro 12.536,16 (dodicimilacinquecentotrentasei/16) oltre IVA di Legge, a scomuto annuo dei costi per le opere straordinarie da eseguire a cura dell'aggiudicatario ai fini della riattivazione del frantoio e fino al completamento di tutte le opere necessarie.

Al fine di poter ottenere lo scomuto le opere straordinarie dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico dell'Ente appaltante ed essere eseguite nel rispetto degli adempimenti preliminari di legge circa le autorizzazioni tecnico/urbanistiche da parte di tutti gli Enti preposti di relativa competenza secondo normativa pro-tempore vigente. Tutte le spese, quali diritti ed eventuali bolli, per la presentazione delle pratiche di cui sopra (Comune di Sonnino, Genio Civile della Regione Lazio, Enti Sovracomunali – ad esempio pratica paesaggistica) dovranno essere a carico dell'aggiudicatario.

Si prevede anche la sostituzione e/o integrazione dei macchinari presenti nel frantoio a proprie cure e spese, da valutare con l'Ente ed esperti nel settore nominati dallo

stesso. Spetta all'ente, di fatto, la scelta della figura della Direzione Lavori o di Tecnici qualificati esperti incaricati ai fini del controllo sulle opere eseguite e sui macchinari, opere che dovranno essere:

- manutenzione straordinaria;
- revisione, adeguamento e messa in funzione dei macchinari del frantoio;
- miglioramento tramite sostituzione dei macchinari ove ritenuto necessario dall'aggiudicatario;
- progettazione, revisione, adeguamento degli impianti elettrico ed antincendio ed eventuale deposito C.P.I. presso VV.FF.;

2. Da versare sull'iban della XIII Comunità Montana Monti Lepini – Ausoni il restante importo di canone annuo (derivante dalla sottrazione tra l'importo a base di gara più maggiorazione offerta in sede di gara meno lo scomputo di cui al precedente punto uno) pari ad un importo di almeno €uro 2.963,84 (duemilanovecentosessantatre/84), più offerta presentata oltre IVA di Legge.

Il canone su indicato è da versare a partire dal settimo mese in riferimento alla data di stipula del contratto.

Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all'art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più

antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso.

Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell'acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all'art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione. Ad inizio locazione dovranno essere intestate/volturate tutte le utenze a carico dell'aggiudicatario.

Art. 4 – Rivalutazione del canone di locazione

Ai sensi dell'art. 32 della L. n° 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le parti convengono che dall'inizio del secondo anno di locazione il canone sia rivalutato ogni anno, in base all'aggiornamento dell'indice ISTAT inflativo sui consumi delle famiglie a livello nazionale per il relativo periodo.

Art. 5 – Garanzie

A garanzia dei patti e delle condizioni contenute nel presente contratto, il conduttore dovrà stipulare polizza fidejussoria avente n. _____ del _____ rilasciata da _____ valida fino al _____ a favore della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani). Inoltre ha stipulato Polizza a Responsabilità Civile verso Terzi con polizza n. _____ del _____ con scadenza _____,

Art. 6 – Responsabilità

La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) resta in ogni caso esonerato da qualsiasi

responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a:

- danni diretti o indiretti che potessero provenire all'immobile o ai terzi frequentatori,

da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della locazione;

- eventuali furti all'interno dei locali assegnati;

- danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di

sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di

esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto

del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei

locali.

La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e

trasformazione in Unione Comuni Montani) rimane estraneo all'attività e ai rapporti

giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal conduttore, il quale solleva

la Comunità Montana medesima da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a

persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che

derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione. Il conduttore è

obbligato a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, doloso e

anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse

derivare alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni (Ente in liquidazione e

trasformazione in Unione Comuni Montani) o a terzi, nonché a tenere estranea

l'Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per

qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in

dipendenza dell'attività svolta all'interno dei locali.

Art. 7 – Consegna del bene

La Centrale Olivicola verrà consegnata al locatario con un apposito verbale di

consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, attestante le condizioni dell'immobile, immediatamente dopo la firma del presente contratto.

Il verbale andrà a costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione. Il Conduttore è costituito custode del bene locato e dovrà utilizzare lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Conduttore si obbliga ad osservare le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile e si obbliga a non compiere atti o tenere comportamenti che possano recare molestia o disturbo ad altre persone e/o attività produttive e abitative limitrofe. Qualsiasi modifica alla struttura dei locali assegnati dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 – Modalità d'uso

L'immobile viene locato esclusivamente per l'esercizio di frantoio / conservazione delle olive. Il conduttore dichiara di aver esaminato i vani locati e di averli trovati nelle condizioni descritte nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, si impegna ad effettuare tutti i lavori e le certificazioni di Legge sul capannone, entro mesi sei dalla stipula del presente, sui macchinari e sugli impianti ivi presenti per la messa a norma e la riattivazione dell'edificio a scomputo del canone di locazione, così come descritto nell'art. 3 del presente contratto. Si impegna ad effettuare quanto necessario ai fini della conservazione e dell'efficienza della Centrale Olivicola ed a rendere i macchinari e gli impianti esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza del contratto con tutti gli adeguamenti previsti nel capitolato speciale di appalto, salvo il normale deperimento per l'uso. Il conduttore dovrà provvedere al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e ad adempiere ad ogni altro onere previsto dalla

normativa vigente a carico degli utilizzatori di immobili per fini commerciali. Il conduttore dovrà altresì provvedere alla osservanza delle disposizioni della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 9 – Rilascio del bene alla scadenza della locazione

Alla scadenza della presente contratto, il conduttore sarà tenuto a riconsegnare il bene in buono stato di conservazione e regolare funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso. Nulla è dovuto al conduttore uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili né per eventuali migliorie apportate all'immobile. In tale occasione si procederà al controllo, in contraddittorio tra le parti, in base allo stato di consistenza di cui al precedente art. 8, con eventuale rimborso a carico del conduttore in caso di danni.

Art. 10 - Stipula polizze assicurative

Il conduttore consegna, contestualmente alla stipula del presente contratto idonea polizza assicurativa per il rischio locativo (incendio e simili) e per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) avente n. _____ del _____ rilasciata da _____ -con scadenza il _____, secondo le caratteristiche richieste dal bando di gara. Le coperture assicurative devono essere mantenute attive fino al termine della locazione. L'Amministrazione è, in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il conduttore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Art. 11 – Oneri a carico del Conduttore

Il conduttore si impegna, a proprie spese, ad attrezzare ed arredare i locali assegnati e ad utilizzarli esclusivamente per attività di frantoio e simili.

Il conduttore deve:

- avvalersi nella conduzione dell'esercizio della struttura aziendale e del personale

addetto come dichiarati in sede di gara;

- applicare integralmente, per gli eventuali dipendenti, tutte le vigenti norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi

dello stesso;

- esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e

dalle disposizioni comunali vigenti in materia di commercio in sede fissa;

- possedere e mantenere i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs.

59/2010 e s.m.i.;

- non apportare alcuna modifica ai locali locati, alla loro destinazione ed agli impianti

esistenti senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;

- mantenere l'immobile oggetto di locazione in ottime condizioni di manutenzione ed

efficienza e di procedere alla pulizia dei locali;

- garantire un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti

all'interno o nelle immediate vicinanze del capannone, garantendo la pulizia degli

stessi;

- ripristinare i locali a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni agli

stessi;

- consentire all'Amministrazione la facoltà di accedere agli spazi oggetto di locazione

in qualsiasi momento durante la locazione;

- rispettare quanto prescritto dagli Enti preposti alla vigilanza ed al controllo con

particolare riferimento all'ASL competente, Vigili del fuoco e ARPAE.

Tutte le spese di gestione e di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore,

ivi espressamente incluse quelle inerenti alle spese per consumo acqua, gas, luce, telefono, nonché al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio dell'attività. In particolare per manutenzione ordinaria si deve intendere tra l'altro:

- costante controllo della funzionalità degli impianti, nonché la manutenzione della struttura secondo quanto previsto nel disciplinare allegato al bando;
- riparazione degli infissi, vetri, apparecchiature di servizio, pavimenti e rivestimenti;
- pulizia pavimenti, rivestimenti, bagni, vetrate, ecc.;
- fornitura di materiale di consumo per il corretto funzionamento dei servizi igienici;
- pulizia periodica copertura, canali di gronda e pluviali.

Il conduttore è tenuto altresì a segnalare prontamente all'Amministrazione, ogni necessità di interventi di manutenzione straordinaria dei locali.

L'Amministrazione eseguirà i necessari lavori di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelli dovuti ad uso non consentito o alla cattiva manutenzione ordinaria dei locali. Il conduttore non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria dei locali che l'Amministrazione intendesse fare a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere concordati con il conduttore nel rispetto delle esigenze dell'attività.

Qualora sia occupato il suolo antistante il negozio per attività inerenti l'attività commerciale espletata sarà corrisposto all'Ente, non compreso nel canone di locazione, il canone di occupazione del suolo pubblico, secondo le normative e tariffe vigenti del Comune di Sonnino, qualora l'area occupata ecceda i 30 mq. Entro i 30

mq l'occupazione di suolo pubblico antistante il capannone si ritiene assolta dal pagamento del canone di locazione commerciale.

Art. 12 – Divieti e subingresso

E' fatto divieto al conduttore di utilizzare la struttura per usi diversi da quelli cui è destinata. E' vietata la sublocazione.

In caso di cessione dell'attività il subingresso, a soggetti in possesso dei medesimi requisiti richiesti all'aggiudicatario, è subordinato all'assenso preventivo del locatore.

E' fatto divieto al conduttore di apportare modifiche alla struttura, senza farne preventiva richiesta scritta, tramite Raccomandata A.R. e successiva autorizzazione scritta dell'Ente. Eventuali migliorie e/o elementi di arredo e/o accessori che non saranno immediatamente asportati al termine del contratto saranno considerati nella libera disponibilità dell'Ente che pertanto potrà disporne liberamente. La composizione societaria, o il titolare nel caso di ditta individuale, non potrà essere modificata, per tutta la durata della locazione, a pena di decadenza del presente contratto, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme dovute reiteratosi per almeno tre volte;
- mancato rispetto degli obblighi di custodia;
- mancato reintegro della polizza fideiussoria;
- violazione reiterata degli obblighi contrattuali;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata

applicazione dei contratti collettivi;

- omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali;

- cessione del contratto di locazione o sublocazione;

- modificazioni dell'immobile non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l'Amministrazione comunichi per iscritto con raccomandata A.R. o con pec al concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14 - Risoluzione per grave inadempimento

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile. La risoluzione del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione dei locali e pertanto il conduttore dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal conduttore. L'Amministrazione ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della risoluzione del contratto.

Art. 15 – Decadenza

Costituiscono motivi di decadenza dal contratto:

- perdita dei requisiti richiesti

- fallimento o apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del conduttore;

- provvedimenti emessi dal Sindaco del Comune di Sonnino, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, a carico del conduttore per motivi di sicurezza urbana;

- la messa in liquidazione o la cessione dell'attività del conduttore;

- la sospensione o revoca dell'autorizzazione per l'esercizio per effetto di provvedimenti amministrativi inerenti a fatti causati dal conduttore o a lui imputabili.

Dichiarata la decadenza, l'Ente si reimmetterà nel diritto di libera disponibilità della struttura e potrà anche stabilire un risarcimento danni a carico del conduttore.

Art. 16 - Disdetta

La facoltà di disdetta anticipata da parte del Conduttore potrà essere esercitata con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso.

Art. 17 – Rinnovo

L'Amministrazione potrà disporre il rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del termine di sei anni, per uguale periodo. A tal fine il conduttore dovrà presentare apposita istanza almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di locazione.

Art. 18 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario.

Foro competente è quello di Latina.

Art. 19 – Spese contrattuali

Tutte le spese di bollo, registro, copie atti, ecc., dipendenti dal presente contratto, sono a totale carico della controparte.

Art. 20 – Regime fiscale

Le parti danno esplicitamente atto, anche ai fini fiscali, che i canoni sono soggetti ad IVA.

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte del presente contratto e viene materialmente allegata la planimetria

dell'immobile e dell'ambito circostante, con individuate le aree oggetto della locazione (Allegato "A"). Fanno ugualmente parte del presente contratto anche se non materialmente allegati, il bando di gara e l'offerta presentata dal conduttore e il Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 22 - Trattamento dati

Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione (GDPR 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Disposizioni finali

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, le norme del Codice Civile e le altre leggi attinenti.

Art. 24 – Domicilio

A tutti gli effetti del contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giuridica, il Conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli non li occupi o comunque detenga, presso la propria sede legale. A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt. 2- 5-6-11-13.

E richiesto, io Segretario Rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle parti stesse, che a mia richiesta

l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firme autografe acquisite digitalmente mediante scanner mentre viene sottoscritto da me Segretario con modalità di firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (CAD) e ss. mm. ii. Consta di n. _____ facciate compresa la presente fin qui.